



# COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

## Provincia di Cosenza

GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI:  
✓ PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI E PUBBLICHE AFFISSIONI;  
✓ DI UN SISTEMA DI SEGNALETICA E ARREDO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E VIE;  
✓ SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI DI AFFISSIONE.  
CIG N. 7913748770

### CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

#### INDICE

ART. 1	OGGETTO DELLA CONCESSIONE .....	3
ART. 2	MODALITÀ DI AFFIDAMENTO .....	3
ART. 3	DURATA DELLA CONCESSIONE / TEMPI DI ESECUZIONE .....	3
ART. 4	CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO.....	3
ART. 5	CAUZIONE .....	4
ART. 6	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO .....	4
ART. 7	RESPONSABILITÀ VERSO TERZI.....	5
ART. 8	CENSIMENTO PERIODICO IMPIANTI PUBBLICITARI E SEGNALETICA VERTICALE.....	6
ART. 9	PIANO DEGLI IMPIANTI E IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI .....	6
ART. 10	DISCIPLINA DEL SERVIZIO.....	6
ART. 11	RAPPORTI CON L'UTENZA .....	6
ART. 12	GESTIONE DEL SERVIZIO .....	7
ART. 13	SISTEMA DI RISCOSSIONE.....	8
ART. 14	PERSONALE.....	8
ART. 15	SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI .....	8
ART. 16	AFFISSIONI D'URGENZA .....	9
ART. 17	MODALITÀ DI GESTIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ .....	9
ART. 18	RECUPERO DELL'EVASIONE .....	9
ART. 19	SUB CONCESSIONE. CESSIONE DEL CONTRATTO .....	9
ART. 20	ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE .....	9
ART. 21	COORDINAMENTO E VIGILANZA .....	10
ART. 22	PENALI .....	10
ART. 23	DECADENZA E REVOCA .....	10
ART. 24	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA .....	11
ART. 25	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE... ..	11
ART. 26	PIANO DI ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA E PROGETTI DI SEGNALAMENTO .....	11
ART. 27	VARIAZIONI E RECESSO .....	12
ART. 28	CONTROVERSIE .....	12
ART. 29	RICORSI.....	13
ART. 30	NORME DI LEGGE SOPRAVVENUTE E RINVIO.....	13

ART. 31	SPESE CONTRATTUALI .....	13
ART. 32	NORME GENERALI .....	13
ART. 33	NORME IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE .....	13

## **ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione ha per oggetto: GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI E PUBBLICHE AFFISSIONI; DI UN SISTEMA DI SEGNALETICA E ARREDO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E VIE; SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI DI AFFISSIONE.

2. L’affidamento comprende la progettazione di un sistema di impianti pubblicitari e di arredo urbano, l’esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione di manifesti, con la riscossione del relativo diritto, nonché la gestione, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, l’accertamento e la riscossione, sia in forma volontaria che coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché la gestione, rafforzamento, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale. Sono compresi nell’appalto il censimento degli impianti pubblicitari esistenti, l’onere relativo alla rimozione di ogni e qualsiasi tipo di impianto abusivo e/o non autorizzato o difformemente installato sul territorio comunale nonché, il perfezionamento del Piano Generale degli Impianti, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 17/05/2019;

3. Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l’iscrizione all’albo nazionale dei Concessionari previsto all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e [ss.mm.ii.](#), viste altresì le modifiche relative al capitale sociale introdotte dalla Legge n. 73/2010, o il possesso di equivalente autorizzazione valida per Imprese aventi sede in altro Stato membro dell’Unione Europea a norma dell’art. 52 comma 5 lett. b) n. 2 del D.Lgs. 446/1997.

## **ART. 2 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO**

L’appalto viene affidato mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs 50/2016, l’aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che avrà espresso l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo le modalità e le procedure di gara così come disciplinate nel bando e disciplinare di gara cui si rinvia.

## **ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE / TEMPI DI ESECUZIONE**

1. La concessione ha durata di anni sei (6), con decorrenza dalla data del verbale di consegna del servizio.

2. Alla scadenza del periodo di gestione, come sopra definito, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

3. L’installazione e il collaudo degli impianti indicati nel progetto presentato in fase di gara che deve essere esecutivo e realizzabile, dovranno essere effettuati entro dodici mesi dall’avvio del servizio.

4. In caso di inosservanza, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale di € 50,00 per ogni impianto installato tardivamente. L’ammontare della penale verrà addebitato direttamente sulla cauzione prestata, mediante escussione della stessa. In caso di mancata installazione, entro il termine suindicato di almeno l’80% degli impianti previsti nell’offerta, il contratto si intenderà risolto di diritto e comporta il risarcimento del danno, da quantificarsi sulla base degli introiti mancati fino alla successiva gara di affidamento del servizio.

## **ART. 4 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

1. Il servizio viene compensato con gli introiti che la Ditta aggiudicataria realizzerà sulla riscossione a titolo di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, con obbligo di corrispondere al Comune un canone annuo, indipendentemente dalla domanda di mercato.

2. La Ditta aggiudicataria utilizzerà in esclusiva gli spazi pubblicitari di cui agli impianti in questione.

3. Il Concessionario deve versare al Comune di Santa Maria del Cedro, qualsiasi possa risultare l’incasso, un canone di importo annuo complessivo pari ad €. **5.000,00** (euro cinquemila/00).

4. L’investimento per la fornitura e l’installazione di tutti i manufatti e quant’altro necessario per la gestione dell’intero servizio è a totale carico della ditta aggiudicataria.

5. Tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo si intendono accettati dall’Impresa in base ai

suoi calcoli di convenienza e pertanto sono compresi nel prezzo offerto. In particolare i prezzi offerti sono comprensivi di tutti gli oneri di sicurezza per l'attività dell'Impresa, compresi gli oneri riferibili a rischi interferenziali.

#### **ART. 5 CAUZIONE**

1. Il concessionario, a garanzia del versamento del canone nonché di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal conferimento della concessione, è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, a pena di decadenza dell'aggiudicazione stessa, una cauzione costituita in base all'art 103 del D.Lgs. 50/2016, ed il cui ammontare deve essere pari al 10% degli importi contrattuali). Qualora la cauzione sia prestata a mezzo polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria la medesima dovrà prevedere l'escussione "a prima richiesta" e nel termine di 15 giorni con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. nonché l'eccezione di cui al successivo art. 1957 c.c.
2. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere, previa contestazione formale debitamente notificata, alla escussione della cauzione.
3. La diminuzione della cauzione comporta l'obbligo di reintegro da parte del concessionario. In difetto, il Concessionario dovrà provvedere nel termine di quindici giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.
4. La precitata cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto e verrà restituita all'Impresa aggiudicataria solo dopo che il provvedimento di svincolo risulterà perfezionato.

#### **ART. 6 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore in capo al concedente.
2. È tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione e relative interpretazioni fornite dal Comune, nonché le tariffe approvate dal Comune.
3. Il concessionario è tenuto a dare ai settori comunali competenti, entro cinque giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, comunicazione relativa a tutte le situazioni rilevate nel corso della sua attività di accertamento che possano costituire violazioni ai regolamenti comunali in tema di autorizzazioni e concessioni.
4. Il concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 507/1993.
5. Il concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti dell'art. 7 e dell'art. 10 del D.M. 11 settembre 2000 n. 289. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio e può essere designato funzionario responsabile ai sensi del comma precedente.
6. Il concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 96/03 e successive modificazioni.
7. Il concessionario comunica inoltre al Comune il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/08.
8. Le designazioni dei responsabili di cui ai commi da 4 a 7 devono essere comunicate al Comune alla data di attribuzione del servizio ed entro otto giorni dalla loro sostituzione.
9. Il concessionario dovrà trasmettere al Comune, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata del servizio inerente le attività di installazione e manutenzione e in generale relativa a tutta l'attività svolta nel semestre precedente, dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata ed i risultati conseguiti, nonché le proposte da sottoporre al Comune per le programmazioni future.
10. Il concessionario dovrà trasmettere l'elenco aggiornato dei contraenti entro il 31 gennaio di ogni anno con indicazione degli spazi e degli oneri pagati.
11. Il concessionario si impegna a non stipulare contratti di durata superiore alla concessione.
12. Il concessionario è obbligato a fornire al Comune tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti.

13. Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate e trasferite con il verbale di consegna del servizio.

14. Il concessionario deve inoltre avviare tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione ed al rimborso delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con il Comune.

15. Il concessionario si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio, con le caratteristiche, le modalità e i tempi indicati nell'offerta di gara, concordandone con il Comune le specificità.

16. A norma dell'art. 1, comma 1ter, della legge 241/1990, il concessionario, nell'espletamento del servizio è tenuto ad assicurare il rispetto dei principi di cui al comma 1 dell'articolo richiamato.

17. Il concessionario si impegna a gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti nonché i dati relativi alla gestione degli impianti pubblicitari, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. I programmi informativi dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione.

18. Il concessionario è tenuto a fornire, gratuitamente al Comune le banche dati di cui al punto precedente.

19. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

20. Il concessionario deve eleggere domicilio per tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge presso l'ufficio allestito ai sensi della presente gara. Ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione fatta presso l'ufficio si intenderà fatta al concessionario.

21. Il concessionario deve ricevere gli eventuali reclami e istanze di riesame degli utenti o committenti del pubblico servizio e, a darvi riscontro nei termini previsti dalle disposizioni legislative. Le deduzioni del Concessionario, devono essere trasmesse, per conoscenza, anche al Comune, in sede di rendicontazione semestrale.

22. Il concessionario deve resistere in sede contenziosa, in tutti i gradi del giudizio, nel rispetto delle disposizioni e dei termini del D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, facendosi carico di tutte le spese giudiziali in caso di soccombenza.

23. Provvedere, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, al rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti.

24. Denunciare immediatamente al Servizio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione/concessione, nonché al Comando di Polizia Municipale, le eventuali infrazioni alle disposizioni vigenti in materia di impiantistica pubblicitaria, al fine dell'irrogazione dei provvedimenti sanzionatori.

25. Il Concessionario agisce, inoltre, nel rispetto della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), della legge 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente), del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni ed integrazioni.

26. La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'onere, delle norme contenute nel D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali, delle disposizioni contenute nei D.Lgs. nn. 545 e 546/1992 che regolano il processo tributario.

## **ART. 7 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI**

1. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione della Concessione. Il Comune è da considerarsi tra il novero dei terzi e l'Amministrazione comunale si intende integralmente sollevata da ogni responsabilità derivante dall'espletamento del servizio oggetto della concessione. Sono da ricomprendersi tra i danni, sia quelli alle persone che alle cose, nonché i danni di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.

2. Il concessionario è tenuto a contrarre apposita polizza, per responsabilità civile derivante dalla gestione del servizio in concessione, dove sia esplicitamente indicato che l'Amministrazione Comunale

deve essere considerata “terza” a tutti gli effetti, con Compagnia di assicurazione di primaria importanza, almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio, secondo condizioni e massimali da sottoporre al benessere del Comune.

## **ART. 8 CENSIMENTO PERIODICO IMPIANTI PUBBLICITARI E SEGNALETICA VERTICALE**

Il Concessionario deve provvedere ad almeno n. 2 censimenti della segnaletica verticale e orizzontale, di tutti gli impianti pubblicitari, di affissione e degli elementi di arredo urbano, insistenti sul territorio comunale nel corso del periodo concessorio.

## **ART. 9 PIANO DEGLI IMPIANTI E IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Il concessionario si impegna:

- a) a rispettare le disposizioni contenute nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con deliberazione di G.C. n. 50 del 17/05/2019;
- b) ad attuare lo stato di concretizzazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, nonché a collaborare alla gestione del medesimo;
- c) ad effettuare la manutenzione a proprie cure e spese agli impianti pubblicitari di cui sopra. Al fine di verificare lo stato di manutenzione degli impianti, il concessionario provvede a consegnare all'amministrazione, con cadenza annuale, apposito report fotografico da cui si evinca lo stato di manutenzione degli impianti stessi.
- d) a provvedere a proprie spese alla rimozione di eventuali impianti di affissione abusivi ed alla loro sostituzione con altri nuovi, di tipologia e formato conforme alle previsioni identificate nell'ambito del Piano Generale.
- e) a completare e realizzare le opere previste nel progetto prodotto in fase di gara.
- f) Nei casi di impossibilità materiale di installare alcuni impianti individuati negli atti di gara il Comune si impegna a individuare luogo idoneo ove situare l'impianto.

2. L'investimento stimato, è a totale carico della ditta aggiudicataria. Gli impianti installati durante il periodo della concessione resteranno di proprietà del Comune alla scadenza della concessione.

## **ART. 10 DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

1. Il servizio in oggetto viene svolto nel rispetto della normativa vigente e in particolare del:

- a. D. Lgs. 15.12.1997 n. 446;
- b. D. Lgs. 15.11.1993 n. 507;
- c. Codice della strada e relative disposizioni di attuazione;
- d. D.M. 26 aprile 1994 “Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”;
- e. Regolamento comunale di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, tempo per tempo vigente;
- f. Disposizioni regolamentari in materia di collocazione degli impianti pubblicitari;
- g. Regolamento generale delle Entrate Tributarie;
- h. Piano Generale degli Impianti pubblicitari;

1. Ogni ulteriore disposizione regolamentare o dirigenziale concernente la materia.

2. È posto a carico del concessionario l'onere di richiedere prima di procedere all'installazione le eventuali autorizzazioni occorrenti (es. autorizzazione edilizia, vincolo di natura paesaggistica, Anas ecc.).

## **ART. 11 RAPPORTI CON L'UTENZA**

1. Il concessionario svolgerà la propria attività in apposito ufficio che dovrà attrezzare ed essere collocato, strutturato ed organizzato in modo da consentire un agevole accesso all'utenza, con particolare attenzione all'accesso per soggetti con ridotta capacità motoria.

3. L'ubicazione dell'ufficio dovrà essere di gradimento del Comune e la sua collocazione in una sede avente le caratteristiche summenzionate.

4. All'esterno dell'ufficio dovrà essere apposta una scritta con la dicitura “Comune di Santa Maria del Cedro – Servizio Affissioni Pubblicità – Gestione ditta “\_\_\_\_\_.”, nonché l'indicazione degli orari di

apertura al pubblico.

5. Il concessionario predispone quanto necessario affinché gli utenti del servizio delle pubbliche affissioni ed i contribuenti soggetti all'imposta sulla pubblicità possano reperire tutte le informazioni necessarie.

6. Il concessionario deve esporre nell'ufficio, cui accede il pubblico:

- l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
- la tariffa relativa ai diritti di affissione;
- la tariffa dell'imposta di pubblicità;

7. Il concessionario comunica all'inizio del servizio il listino prezzi applicato alla clientela per l'utilizzo degli spazi pubblicitari. Le tariffe dovranno essere in linea con i prezzi di mercato e non discostarsi eccessivamente dai costi dei comuni limitrofi.

8. Le informazioni di cui sopra debbono essere rese disponibili anche sul sito internet del Comune, con obbligo di aggiornamento periodico riguardo eventuali provvedimenti assunti dal Comune o modifiche legislative intervenute in materia.

Sullo stesso sito debbono essere riportate, per ogni singolo anno, modalità e scadenze di versamento, nonché l'indicazione degli uffici presso i quali rivolgersi per ottenere informazioni.

9. L'orario di apertura del servizio al pubblico deve essere concordato con l'Ente e tendenzialmente deve armonizzarsi con l'orario di apertura degli uffici comunali. Ad ogni buon conto il concessionario deve assicurare un orario minimo di apertura pari a un numero di ore non inferiore a 12 settimanali, e il recapito telefonico mobile, per comunicazioni d'urgenza, dovranno essere costantemente esposti e resi noti al pubblico. Eventuali necessità di modifica dovranno avere il consenso del Comune.

10. L'ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza e dotato di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, posta elettronica, fotocopiatrice, ecc.).

11. Il rapporto con l'utenza deve essere intrattenuto attuando il progetto presentato in corso di gara, con eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dal Comune.

12. Il concessionario agisce nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), della legge 241/90 (legge sul procedimento amministrativo e diritto di accesso) nonché del D.p.r. 445/00 (documentazione amministrativa) e successive modificazioni.

13. Eventuali carenze o omissioni tali da configurare ripetute violazioni o disservizi all'utenza potranno essere contestate dal Comune mediante diffida e potranno dar luogo, qualora non rimosse o risolte, all'applicazione di una specifica penale nell'entità e con i modi stabiliti al successivo art. 22.

14. Il Concessionario ha l'obbligo di procedere alla rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio, notificando formali atti nei modi e nei tempi previsti dall'art. 10 del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

15. Il Concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni o della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente previsti dalla Legge e dal Regolamento comunale. In particolare è impegnato a provvedere, a suo completo carico, a tutte le affissioni obbligatorie di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 507/93. Sono considerati esenti da ogni tipo di imposta o diritti, per la valenza istituzionale delle stesse, tutte le pubbliche affissioni dell'ente.

## **ART. 12 GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il concessionario deve assicurare la gestione del servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.04.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffarie. I programmi informativi dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze del Comune.

2. Il concessionario si impegna a fornire, una volta all'anno, la banca dati delle fattispecie soggette ad imposizione per l'imposta comunale sulla pubblicità, sulle pubbliche affissioni e dei soggetti obbligati al pagamento. A tal fine predisporrà uno o più file o data base relazionali. Ogni onere relativo all'attuazione del presente punto è a carico del concessionario.

3. Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti all'ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collaborazione con gli altri uffici comunali ed evitando di rimandare gli utenti da un ufficio all'altro, ma acquisendo direttamente, quando possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all'utente.

4. L'ufficio deve mettere a disposizione, per la visione da parte degli utenti, oltre a quanto indicato dall'art. 22, comma 10, del D.Lgs. 507/1993, le tariffe, i regolamenti che regolano le entrate date in concessione;

#### **ART. 13 SISTEMA DI RISCOSSIONE**

1. Il concessionario deve inviare agli utenti, anche in assenza di obbligo di legge, un preavviso, almeno 30 giorni prima delle relative scadenze di pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle affissioni, in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa, le scadenze di versamento e l'importo dovuto.

2. In tale preavviso debbono essere indicate anche le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento e le istruzioni per l'applicazione del ravvedimento operoso. Inoltre va indicata l'ubicazione degli uffici del concessionario, con l'indicazione di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica. Inoltre in tale avviso il concessionario riporterà ogni indicazione che ritenga utile per il contribuente.

3. Nell'avviso andranno anche specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato i modelli di versamento.

4. Il concessionario non ha diritto al rimborso delle spese di spedizione degli avvisi di pagamento né da parte del contribuente né da parte del Comune.

#### **ART. 14 PERSONALE**

1. Il concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato all'art. 8 del D.M. 289/00, obbligandosi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo ove si svolge il servizio. Provvede, inoltre, a proprie spese e cura, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge e alla osservanza di tutte le norme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

2. Il concessionario, nella gestione del servizio, adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche e agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D. lgs. 81/2008.

3. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

4. Il concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti. Sono fatti salvi gli obblighi di collaborazione ed informazione tra Concedente e Concessionario ai sensi del D.Lgs, 81/2008.

#### **ART. 15 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 22 del D.lgs. 507/1993, del D.M. 26 aprile 1994, del relativo regolamento comunale e di ogni altra norma in materia, esclusivamente dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità esonerandone il Comune.

2. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nell'identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la commissione venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, la bolletta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata.

3. Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare

tutti i dati di riferimento, ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento.

4. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito di apposito bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

5. Il concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario, pertanto deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro tre giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto ricoperto.

6. Il concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell'abusivismo. In mancanza vi provvederà il Comune a spese del concessionario.

7. Il concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.

#### **ART. 16 AFFISSIONI D'URGENZA**

I servizi d'urgenza, notturni e/o festivi, devono essere espletati solo se espressamente richiesti, e previa informazione verbale delle maggiorazioni tariffarie che comportano.

Apposito avviso deve essere esposto all'interno degli uffici, in modo ben visibile al pubblico.

#### **ART. 17 MODALITÀ DI GESTIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ**

Il concessionario svolgerà il servizio inerente alla gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità con le stesse modalità di organizzazione e personale indicate nei paragrafi precedenti e sulla base del progetto presentato in sede di offerta.

#### **ART. 18 RECUPERO DELL'EVASIONE**

1. Il concessionario deve attuare il programma di recupero dell'evasione presentato in sede di gara, con le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dal Comune e concordandone con lo stesso modalità e tempi di realizzazione.

#### **ART. 19 SUB CONCESSIONE. CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. E' vietata la sub concessione. Il concessionario potrà esclusivamente affidare a terzi, ferma restando la responsabilità in capo al medesimo, in ordine alla regolare esecuzione degli obblighi derivanti dalla concessione, l'esecuzione delle seguenti attività materiali:

- a) Attacchinaggio;
- b) Installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti per pubbliche affissioni;
- c) Stampa e spedizione;
- d) Gestione informatica delle banche dati.

2. Il ricorso a terzi, limitatamente, alle categorie di attività di cui al precedente comma 1) può avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto. A tal fine, all'atto della gara, l'impresa dovrà esprimere la volontà di fare ricorso alle prestazioni di terzi con l'indicazione delle attività di cui al precedente comma 1).

3. E' vietata la cessione del contratto.

#### **ART. 20 ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario non può emettere atti o effettuare riscossioni dopo la scadenza dell'affidamento; deve comunque consegnare al Comune e al concessionario subentrato gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento degli atti medesimi.

2. Il concessionario è tenuto a trasferire al Comune e direttamente al concessionario subentrato, all'atto della scadenza della concessione l'archivio informatico dei contribuenti e, comunque, ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge, compresa, altresì, la documentazione della gestione contabile della concessione.

A garanzia di tale obbligazione la cauzione viene svincolata solo successivamente alla consegna dei predetti documenti e impianti, previa attestazione in ordine all'assenza di danni, da effettuare ad opera del competente Ufficio Tecnico del Comune in contraddittorio con il concessionario.

3. Gli impianti e gli elementi di arredo urbano installati durante il periodo della concessione, resteranno

di proprietà del Comune alla scadenza della concessione.

## **ART. 21 COORDINAMENTO E VIGILANZA**

1. Il Comune può in qualunque momento e senza preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.
2. Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se il comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni e i provvedimenti che riterrà adeguati.

## **ART. 22 PENALI**

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'oneri e dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento del Dirigente del servizio, a discrezione del Comune secondo la gravità dell'inadempienza, che vanno da un minimo di €. 100,00 fino ad un massimo del 10% del deposito cauzionale. Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente il 20% del deposito cauzionale.
2. Si individuano, a fini meramente indicativi e non esaustivi, le fattispecie soggette alle seguenti penali:
  - a) Ritardo di affissione di manifesti oltre 2 giorni dalla data fissata (6 ore per i manifesti mortuari) se il ritardo non è imputabile a causa forza maggiore e prontamente documentato all'Ente ed ai Terzi interessati: il concessionario deve corrispondere il doppio dell'importo del diritto incassato;
  - b) Affissioni protratte oltre i tre giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il concessionario deve corrispondere il doppio dell'importo del diritto per tutto il tempo dell'indebita esposizione;
  - c) Affissioni abusive protratte oltre i tre giorni successivi alla data di riscontro dell'abusivismo: il concessionario deve corrispondere l'importo del diritto per tutto il tempo dell'indebita esposizione;
  - d) Affissione di manifesti senza timbro a calendario: il concessionario deve corrispondere €. 50,00 per ogni manifesto;
3. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.
4. La constatazione dell'addebito viene fatta con le modalità di cui all'art. 22 comma 2. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento il Comune, potrà rivalersi sul deposito cauzionale.
5. Le contestazioni potranno essere comunicate alla Commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 9 marzo 2000 n. 89.
6. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

## **ART. 23 DECADENZA E REVOCA**

1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione nei casi disciplinati dall'art. 13 del D.M. 11 settembre 2000 n. 289.
2. In caso di decadenza nel corso della concessione, il Comune avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso dell'Ufficio del concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo regolazione contabile.
3. In caso di decadenza, il Comune incamererà l'intero importo della cauzione.
4. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del

servizi in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara.

5. Restano ferme le disposizioni in materia di revoca di cui all'art. 21 quinquies della Legge 241/1990 e [ss.mm.](#).

#### **ART. 24 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Ferma restando l'ipotesi di decadenza e/o revoca di cui al precedente art. 24, il Comune, anche in presenza di un solo grave inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) Interruzione per qualunque causa del pagamento della canone;
- b) Mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 15 giorni dalla richiesta del Comune;
- c) Interruzione del servizio senza giusta causa;
- d) Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato.

2. In caso di risoluzione del contratto nel corso della concessione, si applicano le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 24.

#### **ART. 25 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE**

1. L'art. 14 del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285) prescrive che gli Enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedano alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredi, nonché alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta (orizzontale o verticale). La Concessionaria nella segnaletica orizzontale (linee di arresto, linee bianche longitudinali continue o tratteggiate, linee gialle di cantiere), dovrà curarsi di non generare equivoci e confusione in capo all'utente sulla regolamentazione del traffico, provvedendo a rimarcare i segnali bianchi o a cancellare in modo adeguato i segnali gialli (di cantiere). Per quanto concerne la segnaletica verticale (cartelli), la Concessionaria dovrà curarsi da un lato di apporre la segnaletica conforme alle normative al fine di regolamentare correttamente il traffico, ma dall'altro dovrà curarsi di segnalare potenziali situazioni di pericolo che possano generare situazioni di insidia e trabocchetto. Infatti, sebbene l'utente, in casi di incertezza dovrà comunque attenersi al principio generale della prudenza e della diligenza, essendo la circolazione stradale attività pericolosa, non intervenendo con l'apposizione o la manutenzione della segnaletica, si incorrerà nella responsabilità, per il risarcimento dei danni subiti dagli utenti, stabilita dalle norme (artt. 2043 e 2051 cod. civ.). Anche per la segnaletica verticale, la Concessionaria dovrà curare che i cartelli stradali siano di misura regolare, ovvero che non siano ostruiti da preesistenti cartelli pubblicitari o di segnalazione, ovvero che non siano coperti da ostacoli che ne impediscano la visione diretta. In questo senso, gli ostacoli sono sia di natura grafica (per esempio quando i segnali stradali vengono cancellati o imbrattati con vernici o altro), sia di natura fisica, quando, in prossimità di verde comunale, alberi, piante o elementi floreali occludano la visuale dei segnali stessi. La Concessionaria ha, dunque, l'obbligo di attrezzarsi per vigilare sul territorio e applicare ogni segnale ovvero far rimuovere, ogni ostacolo che impedisca la diretta e limpida visione e percezione della segnaletica.

2. La Concessione ha per oggetto tutte le opere, prestazioni e forniture che si renderanno necessarie per la conservazione, manutenzione e rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale entro i confini del Comune.

3. La Concessionaria dovrà contestualizzare i luoghi oggetto dell'intervento fornendo cartografia di dettaglio indicante i luoghi di intervento.

#### **ART. 26 PIANO DI ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA E PROGETTI DI SEGNALAMENTO**

1. Il Piano di Adeguamento deve prevedere l'esecuzione delle opere o forniture di seguito elencate:

- a) fornitura di nuova segnaletica verticale, dei relativi supporti, di materiali accessori e di vernici, finalizzati a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;

- b) Rifacimento, ripristino o adeguamento di segnaletica esistente verticale ed orizzontale, conforme alle norme previste dal Regolamento di Esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 16.12.1992, n. 495, nonché ad altre norme in materia;
  - d) Rimozione di segnaletica stradale deteriorata, danneggiata, o da eliminare per avvenute modifiche alla disciplina della circolazione stradale, ivi compresa la cancellazione/eliminazione di ogni tipo di segnaletica orizzontale su qualunque tipo di pavimentazione. Lavaggio e pulizia della segnaletica verticale;
2. Assicurare la maggiore uniformità possibile nei criteri di scelta dei segnali e della loro installazione.
3. Effettuare il controllo tecnico della segnaletica previsto dagli artt. 37 e 38 del Codice della strada, consistente nella delicata e costante azione che la Concessionaria dovrà assicurare per mantenere a livello ottimale le condizioni di manutenzione e di efficienza della segnaletica stradale nella sua più ampia accezione: verticale, orizzontale, luminosa e complementare.
4. Ricognizione di tutta la segnaletica esistente e del suo stato di manutenzione e di efficienza;
- a) la verifica delle condizioni di impiego dei segnali stradali in opera e riscontro della loro durata ai fini della «*vita utile*»;
  - b) il riscontro sull'opportunità di eliminare segnali non congruenti, non necessari o non più rispondenti alle situazioni e condizioni della strada;
  - c) la verifica della segnaletica in opera in rapporto alla disciplina prevista dai relativi provvedimenti amministrativi;
  - d) il riesame e lo studio della effettiva esigenza di segnaletica per le specifiche situazioni di circolazione;
  - e) la verifica periodica di valutazione della rispondenza della segnaletica di indicazione alle esigenze del traffico e alle necessità dell'utenza;
  - f) la progettazione, per aree omogenee, di sistemi di segnalamento appropriati, conformi alla normativa vigente e soprattutto di miglioramento dell'arredo della strada nell'interesse generale dell'utenza, delle informazioni da dare per segnalare la presenza anche di zone di interesse culturale del comune e della sicurezza stradale.
  - g) Riparazione della segnaletica verticale danneggiata o deteriorata;
  - h) Ripristino della segnaletica orizzontale nei luoghi ove sono stati segnalati sinistri o criticità, utilizzando preferibilmente materiale ad alta durata / resistenza,
5. I criteri con cui andranno individuate le strade su cui intervenire nella manutenzione e nel potenziamento sia della segnaletica verticale che orizzontale è stabilito secondo le seguenti priorità:
- a) Viabilità principale di scorrimento sulle quali la segnaletica è danneggiata o deteriorata;
  - b) Viabilità nei pressi delle strutture sensibili o con utenza debole (ad es. scuole, ambulatori medici);
  - c) La restante viabilità rispetto ai punti 1 e 2.

#### **ART. 27 VARIAZIONI E RECESSO**

1. Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze. Integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.
2. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative e/o organizzative, anche derivanti da scelte del Comune, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza o non vengano più affidati in concessione, il Comune ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto dallo stesso.

#### **ART. 28 CONTROVERSIE**

1. Qualora, nel corso della concessione sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi, e la controversia non venga composta in via bonaria, essa

potrà essere rimessa all'Autorità giudiziaria competente: il foro competente è individuato nel Tribunale di Paola.

#### **ART. 29 RICORSI**

1. Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio. La gestione delle procedure di mediazione in sintonia con le novità introdotte dal D.Lgs. 156/2015 e la legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia oggetto del presente contratto spetta al concessionario. La società concessionaria si obbliga a curare direttamente ed a proprie spese tutti gli adempimenti necessari trasmettendo al Comune copia dei ricorsi, delle controdeduzioni elaborate e delle decisioni sui ricorsi emanate dai competenti organi.

#### **ART. 30 NORME DI LEGGE SOPRAVVENUTE E RINVIO**

1. Qualora norme di legge sopravvenute all'inizio della concessione lo impongano, la presente concessione si ritiene risolta di diritto senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.
2. Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale d'oneri si rinvia alle disposizioni vigenti.

#### **ART. 31 SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese inerenti il presente contratto saranno a carico dell'impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune.

#### **ART. 32 NORME GENERALI**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente atto, valgono le norme del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, del D.Lgs. n.267/00, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e di ogni altra norma relativa al servizio da espletarsi, del D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 e D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, del Codice dei Contratti.

#### **ART. 33 NORME IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE**

Ai fini della prevenzione della corruzione il concessionario si obbliga al rispetto del dettato di cui alla L. n. 190 del 2012.